

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2454)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963

(V. Stampati nn. 1031, 733 e 2637)

d'iniziativa dei deputati **NANNI Rino, SANNICOLO', SANTARELLI Enzo, IOTTI Leonilde, VIVIANI Luciana, LAJOLO, VESTRI, VILLA Giovanni Oreste, CARRASSI, PIRASTU, DI BENEDETTO (1031); ARMAROLI, BORGHESE, LUZZATTO, FERRI, PIERACINI, BETTOLI, CATTANI, ZURLINI, CURTI Ivano, MAGNANI Otello, ANDERLINI, LANDI, ANGELINO Paolo, CASTAGNO, BALLARDINI, JACOMETTI, CORONA Achille, MINASI, SCHIAVETTI, VENTURINI, PREZIOSI Costantino (733); BREGANZE, LOMBARDI Giovanni, PINTUS, PICCOLI, FERRARI Giovanni, ARMANI, PUCCI Ernesto, BISANTIS (2637)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1963*

Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« Ai sindaci dei comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;

2) comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;

3) comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;

4) comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;

5) comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;

6) comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;

7) comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;

8) comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;

9) comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al Sindaco, può essere assegnata, nei limiti sopraindicati all'assessore anziano o delegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi che sup-

plenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, numero 208, è modificato come segue:

« Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennità parlamentari ».